

LA NOTIFICA VIA PEC ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il 19 marzo 2019 la Corte Costituzionale con la sentenza 75/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21 ed entro le 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta.

Con questa pronuncia la Corte Costituzionale risolve definitivamente il problema di corretta interpretazione e applicazione dell'art. 16 *septies*, sul quale già la Corte di Cassazione negli ultimi anni si era più volte pronunciata aderendo sistematicamente a un'interpretazione letterale della norma.

Per meglio comprendere le motivazioni della Corte Costituzionale, che con la sua pronuncia ha parzialmente abrogato la norma in questione, è necessario partire dalle disposizioni normative riguardanti le notifiche, e in particolare quelle effettuate tramite posta elettronica certificata (p.e.c.).

Premesso che ai sensi dell'art. 3 *bis* della L. 53/1994, il legislatore ha disposto che il difensore possa eseguire la notificazione anche con modalità telematica e quindi a mezzo p.e.c., prevedendo, inoltre, che la notifica si perfezioni per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e per il destinatario, invece, quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Il legislatore, con l'art 45 *bis* L. 114/2014, ha inserito l'art. 16 *septies* D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) in cui ha previsto che *«La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo»*.

L'art. 147 c.p.c. - dettato in origine per le notificazioni a mezzo di Ufficiale Giudiziario – ha introdotto precisi limiti di orario per le notificazioni, che non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, cercando in tal modo di assicurare una fascia cronologica protetta, al fine di garantire e tutelare la tranquillità e il riposo dei soggetti destinatari della notificazione, la loro privata dimora e la loro vita privata (Cass. Civ. n. 3478/1979), indipendentemente dal fatto che la notifica costituisca il *dies a quo* del termine per il compimento dell'atto difensivo.

Tanto è vero che in caso di notifiche fuori orario, il destinatario può legittimamente rifiutare la notificazione da parte dell'Ufficiale giudiziario.

Per le notificazioni tramite posta elettronica certificata, pur essendo eseguite in maniera silenziosa e non invasiva, a prescindere da un meccanismo vincolato all'apertura degli uffici sia postali sia giudiziari, il legislatore ha comunque voluto prevedere l'applicazione dell'art. 147 c.p.c., con l'intento di *“garantire al potenziale destinatario una fascia oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta elettronica certificata”*.

Sebbene possa essere considerata nobile la finalità del legislatore del 2014, tuttavia risulta ancora oggi assai arduo adattare il contenuto normativo dell'art. 147 c.p.c., pensato per le notifiche tramite Ufficiale Giudiziario, alle moderne notifiche telematiche, in quanto una notifica via p.e.c. può arrivare al destinatario in qualsiasi ora del giorno e della notte, senza che questo abbia la possibilità di rifiutare la notifica.

Quindi, per garantire al destinatario “tranquillità”, il legislatore ha previsto una tutela che va a ricadere sugli effetti della notifica via p.e.c. eseguita dopo le 21.00: tali effetti, infatti, vengono posticipati per presunzione legale assoluta alle 7.00 del giorno successivo, con conseguenze quindi positive per il destinatario, ma negative per il mittente.

Infatti, nel caso in cui la notificazione soggiaccia a un termine di decadenza (per esempio, la notifica di un atto di impugnazione) e il mittente decida di compierla in via telematica tramite p.e.c., in proprio, nell'ultimo giorno utile dopo le 21.00, con ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna generata tra le 21.01 e le 23.59, la notifica è ritenuta tardiva dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario che si è consolidato negli anni.

I disallineamenti tra le situazioni materiali presupposte dalle norme vigenti e le regole fissate dal legislatore anche per le notifiche via p.e.c. hanno comportato plurimi interventi da parte dei giudici di Piazza Cavour che si sono trovati a prendere in considerazione due situazioni in particolare.

La prima situazione riguarda il caso in cui la ricevuta di accettazione venga generata dal sistema prima delle 21.00 e quella di avvenuta consegna dopo le 21.00; la seconda, invece, quando la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna siano generate dopo il limite di orario stabilito dall'art. 147 c.p.c., ovvero dopo le 21.00.

Analizzando la prima situazione, la Cassazione (Cass. 6402/2004, Cass.SS.UU. 24822/2015) ha risolto la questione facendo applicazione di un principio ormai definitivamente acquisito nell'ordinamento, il cosiddetto principio della scissione dei momenti di perfezionamento delle notificazioni.

In particolare, la Corte ha affermato che la scissione degli effetti della notificazione sia un principio valido per tutti gli atti processuali, quindi anche per tutti gli atti che sono notificati tramite il sistema della p.e.c.

Peraltro, lo stesso legislatore ha espressamente previsto nell'art. 3 *bis* comma 3 L.53/1994 che la notifica si perfezioni per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, per il destinatario, invece, quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

È, quindi, del tutto pacifico che l'art. 3 *bis* si possa applicare anche alle notifiche tramite p.e.c.

Pertanto, affinché si possa considerare la notifica effettuata il giorno stesso e quindi valida, la ricevuta di accettazione da parte del sistema deve essere generata entro e non oltre le ore 21.00.

Più problematico appare il secondo caso, ovvero notifica effettuata dopo le 21.00, con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21.00 e prima delle ore 24.00, per il quale la Corte di Appello di Milano ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 16 - *septies* per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, con ordinanza del 16 ottobre 2017, iscritta al registro 15/2018.

La questione affrontata dalla Corte di Appello di Milano ha come oggetto la questione della legittimità dell'estensione della disciplina di cui all'articolo 147 c.p.c., che originariamente, così come pensata dal legislatore del 1942, doveva regolare la notifica a mezzo Ufficiale giudiziario, ai casi di notificazione tramite posta elettronica certificata, stante l'evidente differenza fattuale tra le due procedure di notificazione.

Negli anni sono state numerose le pronunce, sia di merito sia di legittimità, che hanno sempre ritenuto inammissibile per tardività l'impugnazione notificata dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile, in quanto alla luce dell'art. 16 *septies* del D.L. 179/2012 la notificazione doveva intendersi perfezionata sia per il notificante sia per il notificato alle ore 7.00 del giorno successivo, quindi oltre il termine perentorio per impugnare il provvedimento.

Analizzando la questione, i Giudici della Corte di Appello milanese hanno ritenuto non risolutiva l'applicazione del principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notifica effettuata dopo le ore 21.00, in quanto in applicazione del tenore letterale della norma di cui all'art. 16 *septies*, la notifica, se effettuata l'ultimo giorno utile, sarebbe comunque tardiva, dovendosi perfezionare alle ore 7.00 del giorno successivo.

Inoltre, i Giudici meneghini hanno ritenuto non possibile dare una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata dell'art. 16-*septies* senza privare la disposizione del suo significato letterale e senza, quindi, dare un'interpretazione abrogatrice della norma stessa.

L'art. 16 - *septies* potrebbe essere, altresì, interpretato alla luce del principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica, ritenendo che tale articolo operi con riferimento al solo destinatario della notifica stessa e non al notificante, che potrebbe validamente notificare dopo le ore 21.00 a condizione che la ricevuta di accettazione giunga entro e non oltre le ore 23.59,59 del giorno di scadenza.

Tuttavia, in tal modo, si andrebbe forzosamente a distinguere tra la situazione del notificante e quella del notificato, contrariamente sia al testo letterale della norma sia alla volontà del legislatore, oltretutto andando a discriminare le due posizioni.

La Corte di Appello sottolinea, poi, il fatto che l'art. 16 *septies* genera effetti irragionevoli sul notificante: nei giorni precedenti alla scadenza, il notificante può notificare in qualsiasi momento, procrastinando gli effetti della notifica al giorno successivo. Se invece, notifica l'ultimo giorno utile, oltre le 21.00, l'impugnazione viene considerata tardiva dovendosi ritenere perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

Appare, quindi, evidente la disparità di trattamento che ricade sul notificante nelle due situazioni suindicate, comportando, peraltro, una lesione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost.

Il notificante, infatti, non può utilizzare interamente il termine giornaliero che ha a disposizione per esercitare il proprio diritto di difesa, in violazione dell'art. 24 Cost., quando notifica nell'ultimo giorno utile, dovendolo fare necessariamente entro e non oltre le ore 21.00.

I Giudici d'Appello ambrosiani hanno, poi, lamentato la violazione dell'art. 3 Cost., e in particolare del principio di ragionevolezza, in quanto il legislatore ha erroneamente equiparato il domicilio "fisico" a quello "digitale", disciplinando due situazioni diverse in modo uguale senza comunque tenere conto della differente natura delle due notificazioni.

La previsione legislativa di cui all'art. 16- *septies*, infatti, vuole andare a tutelare solo il destinatario, e in particolare l'inviolabilità del suo domicilio, del suo interesse al riposo e alla tranquillità, e non anche il mittente della notifica, che, invece, si vede impedito a utilizzare appieno il termine utile per predisporre la propria difesa.

Risulta utile, anche, evidenziare il fatto che oggigiorno nella maggior parte dei casi la notifica delle impugnazioni viene effettuata all'indirizzo p.e.c. di un professionista che è libero di gestire in autonomia la propria attività, anche da casa e in orari differenti rispetto a quelli stabiliti dall'art. 147 c.p.c.

Quest'ultimo, infatti, in modo del tutto ingiustificato, ha un tempo più limitato per esplicitare il proprio diritto di difesa, dovendo notificare necessariamente entro le 21.00, sebbene il computo dei termini per l'impugnazione avvenga per "giorni", anche attraverso un meccanismo, quello p.e.c., molto diverso da quello previsto dal legislatore del 1942.

I nuovi strumenti tecnologici introdotti dal legislatore sono finalizzati a garantire il pieno esercizio di difesa, risultando quindi irragionevole individuare una determinata fascia oraria per una modalità di notifica che può essere eseguita ad ogni ora del giorno e della notte, senza essere vincolati agli orari degli uffici giudiziari o postali.

La Corte Costituzionale ha ritenuto, quindi, fondata la questione così come sollevata dai Giudice della Corte di Appello di Milano.

I giudici del Palazzo della Consulta hanno, inoltre, sottolineato la diversità del nuovo sistema tecnologico telematico rispetto a quello tradizionale che vuole rendere indefettibile la tutela giurisdizionale effettiva anche con riferimento alla tempestività del deposito telematico di cui al comma 7 dell'art. 16 *bis* D.L.179/2012 nella parte in cui prevede che “*Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile*”.

L'art. 16 *septies* del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, quindi, rappresenta un chiaro esempio di quanto il legislatore, che decide di fondere *sic et simpliciter* norme preesistenti e innovazioni tecnologiche, rischia di frustare la *ratio* delle prime e di limitare le potenzialità delle seconde.

Decisivo per risolvere la questione è stato l'intervento della Corte Costituzionale che ha parzialmente abrogato l'art. 16- *septies* del D.L. 179/2012 nella parte in cui prevede che per la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21 e entro le 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta.

Alla luce di tale decisione, è evidente che la Consulta ha distinto tra la situazione del notificante e quella del notificato nell'applicazione dei vincoli d'orario sanciti dall'art. 147 c.p.c. consentendo un bilanciamento tra l'interesse del notificato a non essere disturbato in determinati momenti della giornata con l'interesse del notificante a esercitare appieno il proprio diritto di difesa, sfruttando per intero il termine, quantificato in giorni.

In seguito a questo intervento di abrogazione parziale, le notifiche saranno ritenute valide anche se effettuate dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile purché la ricevuta di accettazione giunga entro le 23.59.

Riteniamo che il principio espresso di interpretazione parzialmente abrogante la norma sindacata sia un esempio di logica applicazione di norma di diritto, funzionale allo scopo di dare concreta fruibilità alle nuove tecnologie che interessano il processo garantendo i pari interessi delle parti coinvolte.

Dr.ssa Greta Macella

Avv. Simone Di Dio